

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 916 del 9 gennaio 2024

Disposizioni urgenti finalizzate a garantire una tempistica certa al processo di ricostruzione - parziale deroga di termini

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione;
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- ha disposto che, per l'attuazione degli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione, nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale e che inoltre possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti*»;
- ha stabilito, all'art. 3, che i Commissari Delegati possano riconoscere contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari;
- aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni;
- ha stabilito, inoltre, all'art. 4, che i Commissari Delegati fissino, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il d.p.c.m. di cui all'art. 2, comma 2 del d.l. stesso, le modalità di predisposizione e di attivazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; sono altresì compresi nel piano le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione.

Richiamato il disposto delle ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del decreto-legge n. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-con-

tabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;

- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Dato atto altresì del fatto che presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano - è stato aperto il conto di contabilità speciale n. 5713, intestato al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 74/2012, sul quale sono state versate tutte le risorse a questi assegnate per le politiche della ricostruzione.

Ricordato che, con precedente ordinanza 12 aprile 2023, n. 861 «*Disposizioni urgenti finalizzate a garantire una tempistica certa al processo di ricostruzione*», sono state introdotte, in forza dell'imminente scadenza dello Stato di Emergenza nazionale, precise scadenze perentorie utili a garantire il corretto completamento dell'opera di ricostruzione.

Preso atto del fatto che, con l'articolo 1, comma 408, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*», lo Stato di Emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024.

Dato atto del fatto che il 1° gennaio 2024 sono divenute efficaci le novellate norme del Codice dei contratti pubblici relative alla completa digitalizzazione dell'intero ciclo degli appalti (cfr. d.lgs n. 36/2023) e che - ad oggi - la piattaforma informatica in maggior uso in Lombardia: «*Sintel*» di ARIA SPA, pur risultando censita tra le piattaforme certificate di cui al registro ANAC, non è ancora stata implementata con le nuove funzioni.

Vista la nota inviata dal Sindaco del Comune di San Giacomo delle Segnate il 22 dicembre 2023, protocollo n. 7653, con la quale si chiede di rimodulare a 12 mesi, il termine previsto al punto 2.b) «*interventi finanziati, ma non appaltati*», secondo alinea, della citata Ordinanza n. 861, sottoscritta per adesione anche dai Sindaci di Borgo Mantovano, Moglia, Quistello, Ostiglia, Pegognaga, San Giovanni del Dosso e Sermide e Felonica.

Atteso che, stante il mancato adeguamento della piattaforma digitale, per molti Comuni, in questo momento, non sarebbe neppure possibile staccare il CIG riferito alla procedura di Gara, stanti le disposizioni ANAC di eseguire tale adempimento solo per il tramite della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, mediante interoperabilità (delibera ANAC 13 dicembre 2023, n. 582 e successivo comunicato del 19 dicembre 2023).

Ritenuto conseguentemente, in funzione del maggior tempo concesso dallo Stato per terminare il finanziamento di tutte le opere e viste le cogenti difficoltà tecniche, di poter rimodulare alcune delle scadenze perentorie fissate con la citata Ordinanza n. 861.

Udito il parere dei Sindaci dei comuni terremotati nella seduta del Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto del 14 dicembre 2023.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», che fissa gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli nn. 26, 27 e 42.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di modificare le premesse dell'ordinanza 12 aprile 2023, n. 861 «*Disposizioni urgenti finalizzate a garantire una tempistica certa al processo di ricostruzione*», sostituendo integralmente il paragrafo:

«Considerata inoltre l'opportunità di stabilire l'obbligo, in capo ai soggetti beneficiari, di procedere alla pubblicazione, avente valore legale, del bando di gara entro nove mesi dalla data dell'Ordinanza di concessione del contributo, se congruo, ovvero di rideterminazione dello stesso.»

con il seguente:

«Considerata inoltre l'opportunità di stabilire l'obbligo, in capo ai soggetti beneficiari, di procedere alla pubblicazione, avente valore legale, del bando di gara entro dodici mesi dalla data

Serie Ordinaria n. 2 - Venerdì 12 gennaio 2024

dell'ordinanza di concessione del contributo, se congruo, ovvero di rideterminazione dello stesso.»;

2. di modificare il dispositivo dell'ordinanza 12 aprile 2023, n. 861 «Disposizioni urgenti finalizzate a garantire una tempistica certa al processo di ricostruzione», sostituendo integralmente il secondo alinea del Punto 2.b):

« - il beneficiario del contributo dovrà procedere alla pubblicazione, avente valore legale, del bando di gara per l'affidamento dei lavori entro nove mesi dalla data di concessione, ovvero di rideterminazione, del contributo;»

con il seguente:

« - il beneficiario del contributo dovrà procedere alla pubblicazione, avente valore legale, del bando di gara per l'affidamento dei lavori entro dodici mesi dalla data di concessione, ovvero di rideterminazione, del contributo;»

3. di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale intranet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26, 27 e 42 del d.lgs. n. 33/2013, per quanto rispettivamente applicabile.

Il commissario delegato
Attilio Fontana